SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 778)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1977
(V. *Stampato n.* **1513**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 1977

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1977, n. 254, concernente modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 351, recante nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1977, n. 254, concernente modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 351, recante nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 3 giugno 1977, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 151 del 4 giugno 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 351, concernente la nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime transitorio previsto dalla suddetta legge allo scopo di non pregiudicare la produzione nazionale già in stato critico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Il regime transitorio previsto dall'articolo 30 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è valido sino al 30 giugno 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO